



PROGETTO FORMATIVO DEI TIROCINI
PER PRATICANTI AVVOCATI
PRESSO GLI UFFICI GIUDIZIARI
(ai sensi dell'art. 3 del D.M. 17 marzo 2016 n. 58)

CONTENUTI

Il presente progetto definisce la programmazione didattica del tirocinante avvocato che presta il periodo di tirocinio presso gli uffici del Tribunale di Pordenone, ai sensi dell'art 3 del D.M. 17/03/2016 n. 58 pubblicato sulla G.U. del 2/05/2016 .

FINALITA'

Il periodo di formazione del tirocinante avvocato presso gli uffici giudiziari, quale modalità formativa integrativa del tirocinio forense, è uno strumento auspicabile da implementare ed incoraggiare in quanto consente all'aspirante avvocato di iniziare il percorso professionale con maggiori **competenze** e con una visione più completa del sistema giudiziario del quale farà parte nell'esercizio del ruolo professionale di avvocato.

Il tirocinio di cui al presente progetto viene svolto ad integrazione del periodo svolto ai sensi dell'art. 41, comma 7 della L. 31/12/12 n. 247.

COMPETENZE

I contenuti del piano sono le attività che consentono al tirocinante di conseguire competenze di base e trasversali.

Per competenze di base si intende l'insieme di conoscenze e di capacità pratiche che costituiscono la base per l'accesso a qualsiasi percorso di formazione ulteriore.

A titolo esemplificativo sono competenze di base la capacità di intrattenere rapporti interpersonali, di gestire i conflitti, di ottimizzazione del tempo, di organizzazione del lavoro, dell'uso di strumenti informatici di studio e ricerca, ecc.

Per competenze trasversali si intende la capacità di trasformare il sapere in un comportamento lavorativo produttivo in un determinato contesto (problem solving).

Per competenze tecnico-professionali e specialistiche si intende l'uso di un complesso di saperi nel campo del diritto e di trasferirli ed applicarli nell'ambito lavorativo specifico nel quale il tirocinante è impiegato. Tale attività si concreta nell'analisi di concrete fattispecie, nell'assumere determinazioni, nella redazione di atti e provvedimenti.

MODALITA' DI EROGAZIONE

Il praticante avvocato assiste e coadiuva il magistrato affidatario; sotto la sua guida e controllo provvede con diligenza allo studio dei fascicoli, all'approfondimento giurisprudenziale e dottrinale ed alla predisposizione delle minute dei provvedimenti; assiste all'udienza e alle camere di consiglio, salvo che il magistrato ritenga di non ammetterlo. Il praticante avvocato assiste altresì all'attività di cancelleria funzionale alla formazione forense.

Il tirocinio può essere svolto contestualmente ad attività di lavoro subordinato pubblico e privato, purché con modalità e orari idonei a consentire l'effettivo e puntuale svolgimento e in assenza di specifiche ragioni di conflitto di interesse.

Per espletare le attività di cui al comma 1, il praticante avvocato ha accesso ai fascicoli, nei limiti e con le modalità stabilite dal magistrato affidatario.

Il praticante avvocato non può avere accesso ai fascicoli relativi ai procedimenti rispetto ai quali versa in conflitto di interessi per conto proprio o di terzi, ivi compresi i fascicoli relativi ai procedimenti trattati dall'avvocato di cui all'articolo 41, comma 8 della legge 31 dicembre 2012, n. 24.

L'amministrazione competente pone il praticante avvocato nelle condizioni di accedere ai propri sistemi informatici.

L'attività del praticante avvocato si svolge nel rispetto degli obblighi di riservatezza e di riserbo riguardo ai dati, alle informazioni e alle notizie acquisite durante il periodo di pratica, con obbligo di mantenere il segreto su quanto appreso in ragione della sua attività.

L'attività di praticantato non può essere svolta presso l'ufficio giudiziario innanzi al quale il praticante avvocato esercita attività professionale.

Il praticante che svolge il tirocinio forense presso uno degli uffici giudiziari giudicanti di cui all'articolo 3 comma 1, non può avere accesso ai fascicoli esaminati durante lo svolgimento dell'attività di praticantato presso la relativa procura.

Si fa, infine, espresso riferimento alle disposizioni previste dall'art. 8 del D.M. 58/2016 in merito alle attività del praticante avvocato ammesso al tirocinio formativo presso un ufficio giudiziario..

ORARIO SETTIMANALE

L'attività di tirocinio si articola su di un orario di almeno 16 ore settimanali, ripartite su almeno tre giorni secondo le disposizioni che verranno impartite dal magistrato affidatario, che dovrà comunque prendere in debita considerazione anche le esigenze del tirocinante.

Nelle 16 ore non si comprendono quelle connesse alla partecipazione a corsi di formazione decentrata ed incontri seminariali.

RELAZIONE FINALE

A conclusione del periodo di tirocinio l'Ufficio Giudiziario trasmetterà al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pordenone la relazione finale, sottoscritta e attestata dal Magistrato, redatta dal praticante avvocato ai sensi dell'art. 8 commi 12 del Decreto del Ministero della Giustizia 17 marzo 2016 n. 58.

Pordenone, 14 ottobre 2016

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine
degli Avvocati di Pordenone
Avv. Rosanna Rovere

Il Presidente
del Tribunale di Pordenone
Dott. Francesco Pedoja



